

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Serioli

n. 55.075 di repertorio e n. 23.991 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini – ETS"

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Premessa

L'Istituto di Belle Arti «Tadini» in Lovere venne fondato dal munifico conte Luigi Tadini con suo testamento del 4 marzo 1828, dando disposizioni per il funzionamento della Galleria e delle annesse scuole di musica e di disegno.

Si è arricchito per lascito del cavalier Dionigi Castelli disposto con testamento del 2 marzo 1910 e con il lascito di Francesco Zitti con testamento del 28 febbraio 1953, nonché per molte donazioni andate ad arricchire le raccolte.

Rispettare le volontà del Conte Luigi Tadini e consolidare la sostenibilità nel tempo di una importante realtà culturale del territorio sono gli obiettivi dell'aggiornamento del presente statuto nel rispetto della riforma degli Enti del Terzo Settore.

Art. 1 – Fondazione di Partecipazione

È costituita quale fondazione di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue s.m.i. e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione senza scopo di lucro denominata

"Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini – ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indica-

zione di "Ente del Terzo settore".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dalle disposizioni normative citate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Le finalità della Fondazione si esplicano in campo nazionale e all'estero.

La Fondazione è retta dalle norme del presente statuto

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede legale in Lovere, Piazza Giuseppe Garibaldi, 5.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Attività

La Fondazione - ente del terzo settore - perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera

f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m).

La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Altresì, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 4 - Finalità

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue come fine istituzionale la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione della parte del proprio patrimonio che presenta interesse storico e artistico alla luce del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.

La Fondazione realizza altresì tutte le attività accessorie per natura all'attività istitu-

zionale e ha per scopo lo svolgimento di servizi educativi, di studio e dell'attività museale e culturale e di quelli connessi e strumentali, al fine di creare e sviluppare la conoscenza a beneficio di Lovere, delle Valli circostanti, del territorio, - promuovere lo sviluppo, la crescita e l'arricchimento della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Al centro dell'attività della Fondazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, l'organizzazione e gestione di eventi, esposizioni. La Fondazione si pone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, almeno parzialmente, con gli scopi della Fondazione stessa.

In coerenza con le finalità statutarie e per attuare i suoi scopi, a titolo esemplificativo e non esclusivo la Fondazione svolgerà:

ATTIVITA' CULTURALI: tavole rotonde, convegni, conferenze, laboratori, mostre, spettacoli, concerti, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali, produzione di video e materiali di divulgazione o di interesse storico, artistico, con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, nel rispetto delle normative vigenti: pubblicazione di riviste o bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;

ATTIVITA' DI FORMAZIONE: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento extra-scolastici e non universitari, di musica e disegno.

La Fondazione intende garantire e favorire la fruizione del proprio patrimonio museale, storico e artistico da parte delle persone in condizioni di svantaggio di natura fisica, psichica, economica e familiare mediante, tra gli altri, la realizzazione di percorsi dedicati a persone con handicap visivi e cognitivi, la previsione di particolari agevolazioni economiche ed altre iniziative a loro rivolte.

Inoltre, la Fondazione potrà:

- progettare, curare, realizzare, gestire musei, percorsi permanenti e mostre, laboratori, occupandosi direttamente dell'organizzazione e della gestione ed operando anche con altre strutture, pubbliche e private;
- promuovere una costante rete di collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni culturali della città e del territorio, anche con l'intento di favorire lo scambio e la condivisione di competenze artistiche, tecniche, scientifiche e specialistiche;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altre fattispecie, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, al fine di conservare e tutelare i beni stessi, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, ottenere rendite da destinare alle finalità della Fondazione;
- stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività; redigere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad associazioni, società, ETS, imprese sociali, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, al fine di supportare e contribuire alla realizzazione di tutte le attività necessarie al perseguimento

delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi, nei limiti di legge.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 5 – Composizione

La Fondazione si compone di persone fisiche e giuridiche nonché Enti con soggettività giuridica, pubblici e privati, suddivisi nelle seguenti tre categorie:

- Fondatori;
- Sovventori;
- Partecipanti.

Art. 6 – Fondatori

I Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente, trasformato da ultimo nella Fondazione denominata "Accademia di Belle Arti Tadini Onlus, avvenuta il 11 giugno 2016 con atto n. 37814/13663 Rep. Notaio Dott. Alessandro Seriola e registrato a Brescia il 21 giugno 2016.

Art. 7 – Sovventori

I Sovventori sono persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o di diritto privato, che condividono gli scopi della Fondazione e, previa assunzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, si impegnano a versare i contributi annuali per l'attività della Fondazione nell'importo e per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Art. 8 – Partecipanti

I Partecipanti sono coloro che, previa ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, contribuiscono annualmente alle attività della Fondazione stessa versando la quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Essi compongono l'Assemblea di Partecipazione, di cui al successivo articolo 13.

Art. 9 – Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Fondo di dotazione

Il Patrimonio può essere accresciuto con le seguenti entrate destinate al Fondo di Dotazione:

a) da contribuzioni, lasciti, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il fondo di dotazione della Fondazione;

b) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche elargiti con la specifica destinazione di incrementare il fondo di dotazione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;

h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;

i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione patrimoniale;

m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del fondo di dotazione;

n) dalle quote dei Partecipanti, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

o) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, an-

che indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Sovventori e Partecipanti, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo
- l'Assemblea di Partecipazione
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per il Revisore legale e per l'Organo di Controllo.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito da non meno di 9 (nove) e non oltre 15 (quindici) membri, compreso il Presidente, nominati da Enti Istituzionali, Rappresentanti tradizionali e Sovventori, come segue:

A) In numero di 7 (sette) per gli Enti Istituzionali così individuati:

- il Soprintendente alle Belle Arti e al Paesaggio territorialmente competente o un suo delegato;

- quattro membri nominati dal Comune di Lovere; la nomina è deliberata dal consiglio comunale o da chi ne fa le veci;

- il preside pro tempore del polo liceale di Lovere;

- un rappresentante dell'autorità scolastica statale a livello provinciale di Bergamo;

B) in numero di 2 (due) per i Rappresentanti tradizionali Soggetti Fondatori:

- un membro della famiglia Sanseverino Vimercati o dalla stessa delegato;

- il parroco pro tempore di Lovere;

C) in numero complessivo non superiore a 5 per i Sovventori, ognuno di essi nominando un membro del Consiglio di Amministrazione;

D) in numero 1 scelto tra i Partecipanti e nominato dall'Assemblea di Partecipazione.

Tutti i Consiglieri di amministrazione hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano gli Enti ed Organismi che li hanno nominati né ad essi rispondono.

I Consiglieri nominati dagli Enti Istituzionali e dai Rappresentanti tradizionali durano in carica per tre esercizi dalla rispettiva nomina, compreso quello in corso al momento della nomina stessa. La carica cessa con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di efficacia dell'incarico.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente, Organismo o persona fisica, titolari del potere di nomina del Consigliere venuto meno. Il componente di nuovo nomina designato dall'Ente pubblico o dal Rappresentante tradizionale relativo, dura in carica tre esercizi determinati come sopra previsto, mantenendo l'incarico anche in caso di scadenza degli altri Consiglieri.

I Consiglieri di competenza degli Enti dei sovventori vengono designati dagli stessi tutti contestualmente ogni tre anni e pure contestualmente scadono dall'incarico trascorsi tre esercizi come determinati al capoverso precedente. Nel caso in cui, per

qualsiasi ragione, uno o più di essi venisse meno durante il mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina; il componente di nuova nomina designato dal sovventore relativo, scade contestualmente allo scadere del mandato degli altri Consiglieri nominati dai sovventori.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno nove dei suoi componenti, compreso il Presidente. In caso contrario, esso si considera decaduto e i membri ancora in carica si limitano alla gestione provvisoria e curano l'integrale e tempestiva ricostituzione del Consiglio.

I membri del consiglio di amministrazione partecipano alle adunanze personalmente senza possibilità di delega.

Intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione anche il direttore ed il segretario, ai quali non compete alcun diritto deliberativo.

Per la modificazione del presente articolo sono necessari la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri in carica, tranne che per le modifiche al primo comma (diritti di essere membri o nominare) che devono essere assunte all'unanimità.

Il diritto stabilito dal primo comma di essere membro o di nominare o delegare membri del consiglio di amministrazione non può essere soppresso o modificato senza il consenso del titolare.

Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di direzione strategica e di controllo della fondazione.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

a) il presidente;

b) su proposta del presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri del Comitato Esecutivo (due o tre).

Il consiglio di amministrazione:

c) delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, incluso il bilancio sociale;

d) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di legge, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica tranne che per le modifiche al primo comma (diritti di essere membri o di nominare) che devono essere assunte all'unanimità;

e) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;

f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

g) adotta i regolamenti di cui all'articolo 2 del presente statuto;

h) nomina il revisore, secondo le regole stabilite all'articolo 11;

i) nomina, su proposta del presidente, il direttore ed il segretario, determinandone compiti, deleghe, responsabilità e compensi.

Il direttore, collabora con il presidente nella gestione della fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività. Il direttore è depositario e responsabile delle raccolte e sono di sua iniziativa e competenza i suggerimenti che opportunamente darà al consiglio di amministrazione per la loro conservazione. Spetta al direttore la sorveglianza sull'andamento delle attività e ne riferisce al consiglio di amministrazione. In caso di vacanza del posto di direttore, le rispettive funzioni potranno, fino alla nomina del successore, essere affidate ad altro soggetto in possesso della necessarie conoscenze professionali. Al direttore possono essere attribuite per

delega del presidente e del Comitato esecutivo autonomia gestionale per il conseguimento di specifici obiettivi, facoltà di firma sulla corrispondenza e sui documenti identificati dalla delega medesima.

l) può delegare specifici poteri al presidente, al Comitato Esecutivo o ad altri membri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da recapitarsi ai membri di esso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Esso si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Ogni consigliere deve dare notizia agli altri di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e deve astenersi dalla relativa deliberazione. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interesse con la fondazione, qualora ne cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dai consiglieri.

I verbali delle adunanze consiliari con le annesse deliberazioni sono redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico-scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se con-

ferita direttamente dal presidente o dal presidente temporaneo della seduta.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione, di attuazione del programma nel rispetto delle linee generali e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- provvede ai rapporti con le Autorità tutorie; convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente o del vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. A parità di data di no-

mina le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

Articolo 13 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della fondazione; compete ad esso eseguire le deliberazioni consiliari e compiere gli atti di amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni consiliari.

Il Comitato Esecutivo redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione rispettivamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, dal vice-presidente e da ulteriori due o tre consiglieri designati dal consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo partecipano alle adunanze personalmente senza possibilità di delega.

Intervengono alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il direttore ed il segretario, ai quali non compete alcun diritto deliberativo.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal presidente con avviso da recapitarsi ai membri di esso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed è presieduto dal presidente.

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo con le annesse deliberazioni sono redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati

dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico-scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente o dal presidente temporaneo della seduta.

Art. 14 – L'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è da intendersi come Assemblea di cui fanno parte solo i Partecipanti.

A ciascun partecipante è attribuito il diritto di esprimere un voto.

E' possibile il rilascio di delega scritta ad altro Partecipante. Ogni Partecipante può essere portatore fino a tre deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti rappresentanti la maggioranza dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza motivata per i quali il preavviso è di tre giorni.

Essa può altresì essere convocata su richiesta di un numero di membri che ne rappresenti almeno ¼ (un quarto) del totale.

L'assemblea è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, quando siano presenti tutti gli aventi diritto e gli stessi si dichiarino sufficientemente informati degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è l'organo consultivo privo di poteri gestionali, in particolare:

a) esprime un parere sulle linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione ap-

provati dal Consiglio di Amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui;

c) nomina un componente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Partecipanti.

Art. 15 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, se istituito, svolge funzioni consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione nelle attività culturali, artistiche e scientifiche della Fondazione.

2. La sua istituzione è facoltativa ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze della Fondazione.

Il Consiglio può in ogni momento:

a) sospenderne il funzionamento,

b) scioglierlo o ricostituirlo.

3. Il Comitato è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri, scelti tra persone di comprovata competenza nei settori di interesse della Fondazione.

4. I membri durano in carica due anni, rinnovabili.

La carica è gratuita, salvo il rimborso di spese documentate.

5. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore, che:

a) mantiene i rapporti con il Presidente della Fondazione,

b) coordina l'attività del Comitato,

c) convoca le riunioni, che possono svolgersi anche in modalità telematica.

6. Il Comitato opera con modalità snelle e flessibili:

a) esprime pareri non vincolanti,

b) le riunioni si tengono solo quando necessario,

c) i pareri possono essere resi anche per iscritto senza riunione formale.

Articolo 16 – l'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione opera ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.117/17 e delle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Organo di controllo può anche essere monocratico ed è composto da soggetti con i requisiti di cui al comma 2) dell' art. 2397 del c.c..

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione o di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

L'organo di controllo partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si rinvia per quanto compatibili alle disposizioni di cui all'articolo 2399 c.c.

Alla deliberazione di nomina dell'organo di controllo partecipano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione che non compongono il Comitato Esecutivo; la nomina è deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

L'Organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del Bilancio del terzo esercizio chiuso successivamente alla nomina ed è rieleggibile ai sensi di legge

Articolo 17 – Il revisore legale

Il Revisore legale dei conti deve essere nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art.31 del D.Lgs.117/17, e opera ai sensi di legge anche qualora la sua nomina sia volontaria.

Il Revisore legale dei conti dura in carica fino all'approvazione del Bilancio del terzo esercizio chiuso successivamente alla sua nomina ed è rieleggibile ai sensi di legge.

Alla deliberazione di nomina del revisore legale, se previsto, partecipano esclusiva-

mente i membri del consiglio di amministrazione che non compongono il Comitato Esecutivo; la nomina è deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle riunioni

Tutte le riunioni degli organi della Fondazione possono tenersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Tutte le riunioni degli organi della Fondazione inoltre possono tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento.

Articolo 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, nella redazione del bilancio d'esercizio e relativi allegati, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo e qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia, nonché quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

Il Consiglio di amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, in ottemperanza all'art. 6 d.lgs. 117/2017, qualora esercitate e/o ne ricorrano i presupposti.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, approvare il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) si rende applicabile, ove compatibile, quanto previsto dall'art. 15, co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Operazioni straordinarie

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 21 – Estinzione

Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti

impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra soggetti facenti parte della Fondazione.

Sino all'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, in caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22 – Iscrizione al RUNTS e rinvio alla normativa.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni ed integrazioni.



Firmato da Mauro
Torri
TRRMRA67A05E704
V



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X